



## CERTIFICAZIONE EX ART. 40 BIS D. LGS. 165/2001 - FONDI CONTRATTUALI 2016.

### AREA DEL COMPARTO

Fondo fasce - Fondo produttività collettiva - Fondo disagio.

### AREA DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA

Fondo posizione - Fondo risultato - fondo disagio

### AREA DIRIGENZA SPTA

Fondo posizione - Fondo risultato - fondo disagio

La presente relazione illustra i criteri usati per la determinazione dell'importo dei fondi contrattuali per l'anno 2016, alla luce della legislazione e della contrattazione collettiva vigenti, all'interno del quadro di riforma del servizio sanitario regionale, per effetto della L.R. n. 23/2015.

Con deliberazione n. 1348 del 25/11/2016 è stata effettuata la ricognizione dei fondi contrattuali anno 2015 per le aree del Comparto, della Dirigenza Medico Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa delle ex ASL Milano, Milano 1, Milano 2 e Lodi.

Su tale base è stata effettuata la determinazione dei fondi contrattuali del 2016, relativamente ai quali l'art. 2 comma 10 della L.R. n. 23/2015, dispone che:

*"Entro dodici mesi dalla definizione dei nuovi assetti organizzativi sono sottoscritti i nuovi contratti collettivi integrativi aziendali. Al personale delle ATS, delle ASST si applica il contratto collettivo integrativo aziendale dell'azienda di provenienza fino alla sottoscrizione dei nuovi contratti collettivi integrativi aziendali che in ogni caso non devono determinare alcun onere aggiuntivo a carico del SSL".*

Alla luce di tale disposizione i fondi del 2016 sono stati tenuti distinti per ciascuna ex ASL.

Sulla base di tali premesse, si evidenzia che i fondi contrattuali 2016 risultano costituiti nel rispetto dei limiti contrattuali e della normativa in materia di contenimento della spesa pubblica (D.L. 78/2010, come convertito con L. 122/2010 e L. 208/2015).

Nella determinazione dei fondi sono confermati tutti i principi inerenti la costituzione/gestione dei fondi contrattuali, come indicato nel CCNL:

- le quantità economiche sono finalizzate al pagamento di determinate voci retributive, secondo quanto previsto dalla contrattazione nazionale e integrativa
- la costituzione è determinata annualmente dall'azienda sulla base delle disposizioni contrattuali di riferimento e sulla base di specifiche disposizioni di legge.
- la finalizzazione, qualora non definita dai contratti collettivi nazionali, deve essere obbligatoriamente oggetto di accordo integrativo aziendale.
- i residui a consuntivo dei fondi per il trattamento accessorio e del fondo per le fasce retributive (Area Comparto), e dei fondi per il trattamento accessorio e per la retribuzione di posizione (Aree Dirigenziali), devono essere temporaneamente utilizzati nel fondo per la produttività collettiva (Area Comparto) e nel fondo di risultato (Aree Dirigenziali) del medesimo anno ed essere riassegnati dall'anno successivo al fondo originario al fine di perseguire le finalità ivi previste.

L'Agenzia, nella costituzione e utilizzo dei fondi contrattuali, per quanto attiene alle misure di contenimento della spesa, si è conformata a quanto previsto dalle seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, che prevede in particolare all'art. 71, comma 1 che, "Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio". Il comma prosegue, poi, affermando che: "I risparmi derivanti dall'applicazione della riduzione del trattamento economico per malattia costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato



- e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa”.
- D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, che all'art. 73, comma 2, lett. c) modifica l'art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, facendo venir meno la finalizzazione a produttività del 20% dei risparmi susseguenti alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
  - D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, con la previsione all'art. 9, comma 2-bis, in forza della quale *“a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.*
  - D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, con la previsione all'art. 9, comma 21, in forza della quale:
    3. *Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.*
    4. *“Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”*
  - D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011, con la previsione all'art. 16, comma 1 che:
 

*“Al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013,...omissis... può essere disposta:*

*..... omissis*

*b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime;”*
  - D.p.r. 4.9.2013 n° 122 con la previsione dell'Art.1 comma 1 lett. a) *“ le disposizioni recate all'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014.”*
  - Legge 27.12.2013 n° 147 con la previsione all'art. 1 comma 456 che *“All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, le parole: «e sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «e sino al 31 dicembre 2014». Al medesimo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo».*
  - Legge 23.12.2014 n° 190 con la previsione all'art. 1 comma 256 che *“Le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015. Resta ferma l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.”*
  - L'art. 1 comma 236 della L. 208/2015, che dispone: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.*

### **Fondi contrattuali 2015 – Allegato 1**

I fondi contrattuali anno 2015 delle ex ASL che costituiscono l'ATS Città Metropolitana di Milano sono stati formalizzati con deliberazione n. 1348 del 25/11/2016 (allegato 1A)

I fondi di ciascuna ex ASL risultano certificati come segue:

- Ex ASL Milano: con verbale del Collegio Sindacale ATS n. 16 del 27/09/2016 (allegato 1B)
- Ex ASL Milano 1: con verbale del Collegio Sindacale ex Milano 1 n. 52 del 01/10/2015 (allegato 1C)
- Ex ASL Milano 2: con verbale del Collegio Sindacale ex Milano 2 n. 49 del 24/03/2015 (allegato 1D)
- Ex ASL Lodi: con verbale del Collegio Sindacale ATS n. 16 del 27/09/2016 (allegato 1B)

Si allegano inoltre la relazione per la certificazione fondi 2015 di ASL Milano (Allegato 1E) e ASL Lodi (Allegato 1F).

### **Determinazione fondi contrattuali 2016 - Dati al 1° gennaio 2016 – Allegato 2**

L'art. 1 comma 236 della L. 208/2015, dispone:

*"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente".*

Tale norma risulta di difficile attuazione dal momento che l'ATS della Città Metropolitana di Milano è stata costituita, per effetto della L.R. n. 23/2015, con decorrenza 1 gennaio 2016, mediante la fusione tra le ex ASL Milano, Milano 1, Milano 2 e Lodi.

La fusione non ha coinvolto tutti i dipendenti presenti nelle ex ASL, in quanto una parte è stata ceduta alle ASST competenti per territorio seguendo le attività/funzioni trasferite per legge: non è dunque possibile effettuare un reale raffronto omogeneo con l'anno precedente.

Oltre a ciò, l'Agenzia è un Ente nuovo e differente rispetto alle precedenti ex ASL, in termini di mission, funzioni, territorio, numero di dipendenti, bacino d'utenza e il raffronto, anche per queste ragioni non è possibile.

Pertanto, la disposizione in parola non appare applicabile, dal punto di vista letterale, non essendo possibile un'attività di reale confronto tra la nuova ATS e le precedenti ex ASL confluite per fusione.

Ciò premesso, si rinvia all'allegato 2A, ove si riporta la determinazione dei fondi contrattuali delle ex ASL come indicata da Regione Lombardia sul portale regionale dei Bilanci aziendali. Tali dati riportano i Fondi suddivisi per ex ASL utilizzati in sede di BPE 2016.

Si allega per confronto in merito, il modello A del BPE 2016 (Allegato 2B).

### **Situazioni modificative dei Fondi contrattuali**

I fondi contrattuali del 2016 (come indicati in sede di BPE 2016) risultano modificati rispetto a quelli del 2015, per le dinamiche sotto evidenziate.

#### **1) Afferimenti di personale nel corso del 2016 – decremento fondi contrattuali nel corso del 2016 – Allegati 3**

Dal 1° aprile 2016 sono stati assegnati alle ASST territorialmente competenti i dipendenti che, originariamente indicati con funzioni a scavalco, sono stati poi considerati come operatori da assegnare alle ASST.

Le risorse dei fondi contrattuali che sono andate a decremento sono state trasmesse a Regione Lombardia con note congiunte ATS – ASST (allegato 3A), e sono state oggetto di assegnazione di budget in occasione del Bilancio di Assestamento 2016.





La contestuale quantificazione delle risorse accessorie trasferite alle ASST è avvenuta in esecuzione della circolare regionale in materia, del 18 gennaio 2016, che ha fissato i criteri da applicare per ciascun fondo contrattuale (Allegato 3B per il Comparto e 3C per la dirigenza).

## 2) Disposizioni contrattuali – aumento per selezioni verticali – Allegati 4

- l'art. 12 comma 2 del CCNL del Comparto 20/09/2001, dispone di restituire al Fondo Fasce le risorse originariamente imputate a tale fondo e utilizzate per l'attuazione della selezioni verticali, in caso di cessazione dal servizio del personale destinatario di tale disposizione;
- gli artt. 18 e 19 del CCNL del Comparto 19/04/2004, che dispongono di restituire al Fondo Fasce le risorse originariamente imputate a tale fondo e utilizzate per l'attuazione della selezioni verticali, in caso di cessazione dal servizio del personale destinatario di tali disposizioni;

In relazione a tali disposizioni, a valere sulle competenze 2016, risulta necessario riportare sul Fondo Fasce delle ex ASL Milano e Milano 1 le risorse sotto indicate, a fronte della cessazione dei dipendenti indicati negli allegati, tenuto conto che le disposizioni di cui agli articoli precedenti non risultano applicate nelle ex ASL Milano 2 e Lodi:

	Art. 12 CCNL 20.09.2001
	Artt. 18-19 CCNL 19.04.2004
ASL Milano	6.509,10
ASL Milano 1	28.656,49
	35.165,59

Si allegano in merito le tabelle riportanti i dati delle selezioni verticali di personale cessato di Milano (allegato 4A) e Milano 1 (Allegato 4B).

my



### Determinazione Fondi al 31 dicembre 2016

Alla luce di quanto sopra, i fondi contrattuali per l'anno 2016 risultano quelli sotto indicati.

Occorre evidenziare che i fondi contrattuali sono riportati indicando i valori decimali, che differiscono rispetto ai dati di Bilancio/Modello A/nota integrativa, i quali sono indicati con arrotondamento /1000. Per tale motivo possono rilevarsi lievi differenze.

Nelle tabelle sottostanti sono indicati i dati con indicazione dei decimali e a fianco il dato riportato a Bilancio, per una migliore confrontabilità dei dati.

#### Area del Comparto:

FONDO FASCE						Valori flussi regionali arrotondati
	ASL Milano	ASL Milano 1	ASL Milano 2	ASL Lodi	Tot.	
Fondo 2015	7.839.662	5.598.978	2.218.444	1.079.294	16.736.378	
Afferiti ASST 01.01.2016	0	-2.956.682	-822.044	-479.794	-4.258.520	
Fondo 01.01.2016	7.839.662	2.642.296	1.396.400	599.500	12.477.858	12.478
Afferiti ASST 01.04.2016 (9/12) - quote 2016		-96.635	-56.240	-7.302	-160.177	
Afferiti ATS 01.04.2016 (9/12) - quote 2016		5.162	2.568		7.730	
Quote selezioni verticali	6.509	28.656			35.165	
Fondo 31.12.2016	7.846.171	2.579.479	1.342.723	592.198	12.360.571	12.361
FONDO PRODUTTIVITA'						Valori flussi regionali arrotondati
	ASL Milano	ASL Milano 1	ASL Milano 2	ASL Lodi	Tot.	
Fondo 2015	3.420.512	1.555.210	401.427	271.629	5.648.778	
Afferiti ASST 01.01.2016	0	-806.644	-145.577	-119.729	-1.071.950	
Fondo 01.01.2016	3.420.512	748.566	255.850	151.900	4.576.828	4.576
Afferiti ASST 01.04.2016 (9/12) - quote 2016		-27.767	-9.800	-2.105	-39.672	
Afferiti ATS 01.04.2016 (9/12) - quote 2016		1.832	574		2.407	
Riassegnazione				1.543	1.543	
Fondo 31.12.2016	3.420.512	722.632	246.624	151.338	4.541.106	4.542
FONDO DISAGIO						Valori flussi regionali arrotondati
	ASL Milano	ASL Milano 1	ASL Milano 2	ASL Lodi	Tot.	
Fondo 2015	1.027.338	1.008.818	314.167	332.637	2.677.961	
Afferiti ASST 01.01.2016	0	-542.304	-114.167	-165.637	-822.109	
Fondo 01.01.2016	1.027.338	461.514	200.000	167.000	1.855.852	1.855
Afferiti ASST 01.04.2016 (9/12) - quote 2016		-17.632	-8.300	-2.399	-28.331	
Afferiti ATS 01.04.2016 (9/12) - quote 2016		1.405	519		1.924	
Riassegnazione				18.000	18.000	
Fondo 31.12.2016	1.027.338	445.287	192.219	182.601	1.847.445	1.847

N.B. Il fondo Fasce ex ASL Milano e Milano 1 al 01.01.2016 è esposto al netto delle quote per finanziamento passaggi verticali (Circolare Ministero dell'Economia Prot. 83979/2007).

*mm*



## Area della Dirigenza Medico Veterinaria:

FONDO POSIZIONE						Valori flussi regionali arrotondati
	ASL Milano	ASL Milano 1	ASL Milano 2	ASL Lodi	Tot.	
<b>Fondo 2015</b>	<b>5.024.984</b>	<b>2.955.716</b>	<b>1.841.292</b>	<b>1.239.923</b>	<b>11.061.915</b>	
Afferiti ASST 01.01.2016	0	-822.425	-569.292	-324.776	-1.716.493	
<b>Fondo 01.01.2016</b>	<b>5.024.984</b>	<b>2.133.291</b>	<b>1.272.000</b>	<b>915.147</b>	<b>9.345.422</b>	<b>9.346</b>
Afferiti ASST 01.04.2016 (9/12) - quote 2016		-96.348	-35.851		-132.198	
Afferiti ATS 01.04.2016 (9/12) - quote 2016		17.370	15.160		32.530	
<b>Fondo 31.12.2016</b>	<b>5.024.984</b>	<b>2.054.313</b>	<b>1.251.309</b>	<b>915.147</b>	<b>9.241.754</b>	<b>9.241</b>
FONDO RISULTATO						Valori flussi regionali arrotondati
	ASL Milano	ASL Milano 1	ASL Milano 2	ASL Lodi	Tot.	
<b>Fondo 2015</b>	<b>538.891</b>	<b>557.569</b>	<b>239.341</b>	<b>201.569</b>	<b>1.537.371</b>	
Afferiti ASST 01.01.2016	0	-76.711	-56.591	-29.769	-163.072	
<b>Fondo 01.01.2016</b>	<b>538.891</b>	<b>480.858</b>	<b>182.750</b>	<b>171.800</b>	<b>1.374.299</b>	<b>1.375</b>
Afferiti ASST 01.04.2016 (9/12) - quote 2016		-9.503	-3.333		-12.836	
Afferiti ATS 01.04.2016 (9/12) - quote 2016		1.584	1.666		3.250	
<b>Fondo 31.12.2016</b>	<b>538.891</b>	<b>472.989</b>	<b>181.084</b>	<b>171.800</b>	<b>1.364.764</b>	<b>1.364</b>
FONDO DISAGIO						Valori flussi regionali arrotondati
	ASL Milano	ASL Milano 1	ASL Milano 2	ASL Lodi	Tot.	
<b>Fondo 2015</b>	<b>275.944</b>	<b>297.870</b>	<b>218.665</b>	<b>128.641</b>	<b>921.120</b>	
Afferiti ASST 01.01.2016	0	-33.618	-34.665	-13.080	-81.313	
<b>Fondo 01.01.2016</b>	<b>275.944</b>	<b>264.252</b>	<b>184.000</b>	<b>115.611</b>	<b>839.807</b>	<b>840</b>
Afferiti ASST 01.04.2016 (9/12) - quote 2016		-5.472	-1.163		-6.636	
Afferiti ATS 01.04.2016 (9/12) - quote 2016		602	582		1.183	
<b>Fondo 31.12.2016</b>	<b>275.944</b>	<b>259.381</b>	<b>183.418</b>	<b>115.611</b>	<b>834.355</b>	<b>834</b>

N.B. Nel fondo di risultato della ex ASL Milano 1 è ricompreso il Fondo per la prestazione individuale (art. 63 comma 2 lett. b) del CCNL 05/12/1996), pari ad € 9.603,59, che veniva indicato in maniera distinta.

Nelle altre ex ASL veniva ricompreso nel Fondo di risultato; nelle presenti tabelle è esposto all'interno del fondo di risultato.



## Area della Dirigenza SPTA:

FONDO POSIZIONE SANITARI NON MEDICI						Valori flussi regionali arrotondati
	ASL Milano	ASL Milano 1	ASL Milano 2	ASL Lodi	Tot	
Periodo 2015	983.617	583.267	319.103	209.035	2.095.023	
Variazioni ASST 01.01.2016	0	-257.664	-153.403	-124.169	-535.237	
Periodo 01.01.2016	983.617	325.603	165.700	84.866	1.558.786	1.559
Variazioni ASST 01.04.2016 (9/12) - quote 2016		-18.744	-20.153		-38.897	
Variazioni ATS 01.04.2016 (9/12) - quote 2016					0	
Periodo 31.12.2016	983.617	306.859	145.547	84.866	1.521.889	1.522
FONDO POSIZIONE PTA						Valori flussi regionali arrotondati
	ASL Milano	ASL Milano 1	ASL Milano 2	ASL Lodi	Tot	
Periodo 2015	814.069	336.184	171.500	235.600	1.557.353	
Variazioni ASST 01.01.2016	0	-14.884	0	-100	-14.984	
Periodo 01.01.2016	814.069	321.300	171.500	235.500	1.542.369	1.541
Variazioni ASST 01.04.2016 (9/12) - quote 2016		-9.836			-9.836	
Variazioni ATS 01.04.2016 (9/12) - quote 2016					0	
Periodo 31.12.2016	814.069	311.464	171.500	235.500	1.532.533	1.533
FONDO RISULTATO SANITARI NON MEDICI						Valori flussi regionali arrotondati (spta)
	ASL Milano	ASL Milano 1	ASL Milano 2	ASL Lodi	Tot	
Periodo 2015	192.400	132.644	96.870	35.857	457.771	
Variazioni ASST 01.01.2016	0	-75.532	-52.917	-25.405	-153.854	
Periodo 01.01.2016	192.400	57.112	43.953	9.052	302.517	
Variazioni ASST 01.04.2016 (9/12) - quote 2016		-5.703	-3.529		-9.232	
Variazioni ATS 01.04.2016 (9/12) - quote 2016					0	
Periodo 31.12.2016	192.400	51.409	40.424	9.052	293.285	
FONDO RISULTATO PTA						Valori flussi regionali arrotondati (spta)
	ASL Milano	ASL Milano 1	ASL Milano 2	ASL Lodi	Tot	
Periodo 2015	151.232	77.224	49.047	72.079	349.582	
Variazioni ASST 01.01.2016	0	0	0	0	0	
Periodo 01.01.2016	151.232	77.224	49.047	72.079	349.582	654
Variazioni ASST 01.04.2016 (9/12) - quote 2016		-1.901			-1.901	
Variazioni ATS 01.04.2016 (9/12) - quote 2016					0	
Periodo 31.12.2016	151.232	75.323	49.047	72.079	347.681	640
FONDO DISAGIO						Valori flussi regionali arrotondati
	ASL Milano	ASL Milano 1	ASL Milano 2	ASL Lodi	Tot	
Periodo 2015	64.082	61.286	40.756	2.536	168.661	
Variazioni ASST 01.01.2016	0	-16.291	-24.503	-1.007	-41.802	
Periodo 01.01.2016	64.082	44.995	19.600	1.529	130.206	131
Variazioni ASST 01.04.2016 (9/12) - quote 2016		-2.595	-1.419		-4.015	
Variazioni ATS 01.04.2016 (9/12) - quote 2016					0	
Periodo 31.12.2016	64.082	42.400	18.181	1.529	126.191	125

N.B. Nel fondo di risultato SPTA della ex ASL Milano 1 è ricompreso il Fondo per la prestazione individuale (art. 61 comma 2 lett. b) del CCNL 05/12/1996), pari ad € 3.932.77, che veniva indicato in maniera distinta.

Nelle altre ex ASL veniva ricompreso nel Fondo di risultato; nelle presenti tabelle è esposto all'interno del fondo di risultato.



### Quantificazione Retribuzione Individuale di Anzianità e Assegni ad personam

- l'art. 3 del CCNL 20/09/2001 dell'area del Comparto prevede la possibilità di incrementare il Fondo Fasce con le risorse corrispondenti alla Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) del personale cessato;
- l'art. 9 comma 3 del CCNL 08/06/2000 della Dirigenza Medico Veterinaria prevede la possibilità di incrementare il Fondo di Posizione con le risorse corrispondenti alla Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) del personale cessato;
- l'art. 50 comma 2 lett. e) del CCNL 08/06/2000 della Dirigenza SPTA prevede la possibilità di incrementare il Fondo di Posizione con le risorse corrispondenti alla Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA) del personale cessato;
- l'art. 50 comma 2 lett. d) del CCNL 08/06/2000 della Dirigenza Medico Veterinaria prevede la possibilità di incrementare il Fondo di Posizione con le risorse corrispondenti agli assegni personali di cui agli artt. 38, 43, commi 2 e 3;
- l'art. 50 comma 2 lett. d) del CCNL 08/06/2000 della Dirigenza SPTA prevede la possibilità di incrementare il Fondo di Posizione con le risorse corrispondenti agli assegni personali di cui all'art. 39;

In relazione alle suddette disposizioni contrattuali, Regione Lombardia ha invitato, con nota prot. A1.2017.0098008 del 09/05/2017, le Aziende Sanitarie al rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 236 della L. 208/2015, ritenendo non possibile un incremento dei Fondi contrattuali per effetto delle disposizioni contrattuali sopra indicate.

A titolo cautelativo si ritiene ad ogni modo opportuno quantificare le risorse derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità e gli assegni personali del personale cessato a valere sui Fondi del 2016, come di seguito evidenziato, in attesa di eventuali diverse indicazioni da parte di Regione Lombardia che dovessero permettere una contabilizzazione sui fondi contrattuali:

RIA	Comparto	Medici veterinari	Sanitari non medici	PTA
ASL Milano	33.806,74	45.906,61	7.214,75	696,22
ASL Milano 1	21.948,29	10.951,90	3.155,49	
ASL Milano 2	3.162,94	4.143,07		
ASL Lodi	522,86	1.931,93	383,79	
	<b>59.440,83</b>	<b>62.933,51</b>	<b>10.754,03</b>	<b>696,22</b>
<b>Assegni personali</b>	<b>Medici Veterinari</b>			
ASL Milano	4.246,19			

Milano, 8 giugno 2017

Allegati:

- 1- Documenti Fondi 2015
- 2- Documenti Fondi da BPE 2016
- 3- Dati afferimenti personale 2016
- 4- Dati quote selezioni verticali

Il Coordinatore Area Risorse Umane  
Susanna Minghetti



**Il Collegio Sindacale, preso atto della relazione di cui sopra, e relativi allegati, in relazione ai fondi contrattuali 2016 dell'ATS Città Metropolitana di Milano certifica che:**

- gli oneri della contrattazione integrativa sono stati previsti negli strumenti di programmazione di ATS Città Metropolitana di Milano (art. 40, comma 3, D. Lgs. n. 165/2001);
- nella definizione delle risorse che finanziano i fondi, l'ATS si è attenuta ai vincoli fissati dal CCNL
- risulta rispettato l'ammontare della decurtazione permanente prevista dall'art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013, così come precisato con circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell'8 maggio 2015.

Milano,

12/06/2017

Il Presidente del Collegio Sindacale  
Saverio Romano